



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
PERUGIA

REIEZIONE
DELL'ISTANZA EX ART. 391 bis, 10° comma c.p.p.

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento n. 9066/07 R.G.N.R. (Mod. 21) e in particolare l'istanza depositata il 13.12.2008 dall'Avv. Luca Maori, difensore di Sollecito Raffaele;

Rilevato che la norma che consente al difensore di richiedere al Pubblico Ministero di procedere all'assunzione a informazioni di persona che, in sede d'investigazioni difensive, si sia avvalsa della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni, prevista dall'art. 391 bis, comma 3, lett. d) c.p.p., va interpretata nel senso di attribuire al Pubblico Ministero non l'obbligo ma la facoltà di aderire alla richiesta del difensore;

Rilevato che una contraria interpretazione porterebbe ad eludere una facoltà riconosciuta al privato dalla norma di cui alla lett. d) citata, porterebbe il Pubblico Ministero ad un ruolo di semplice strumento ed ausilio delle investigazioni difensive richieste e, al limite, alla paralisi dell'attività d'indagine principale, demandata allo stesso Pubblico Ministero, paralisi determinata da una sistematica reiterazione di richieste simili che l'organo requirente non avrebbe la possibilità di filtrare e valutare alla luce dell'esigenza di imparziale accertamento dei fatti, riconosciutagli dall'art. 358 c.p.p.;

Rilevato che ciò condurrebbe a risultati assurdi, in violazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 262;

Rilevato che già in precedenza questo PM ha accolto analoga richiesta, benché la persona interessata fosse stata già assunta a s.i. dalla Polizia Giudiziaria ed assunta a informazioni da questo Pubblico Ministero;

Rilevato che anche l'Altieri, cioè la persona di cui il difensore richiede l'audizione, è stato già ripetutamente esaminato sia dalla Polizia giudiziaria sia da questo Pubblico Ministero e che, alla luce del disposto dell'art. 358 c.p.p., una sua ulteriore audizione, sia pure ex art. 391 bis c.p.p., non appare assolutamente necessaria e che diverso sarebbe il caso in cui la richiesta riguardasse persona mai esaminata nel corso delle indagini, perché in tal caso il PM non potrebbe respingere la richiesta senza disattendere il disposto dell'art. 358 citato;

Rilevato che, pertanto, la richiesta del difensore del Sollecito debba essere respinta;

PQM

Visto l'art. 391 bis c.p.p.

PQM

RESPINGE

l'istanza in oggetto.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Perugia, 18.02.08

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Migonini sost.)

Copia conforme all'originale

Perugia, il 18 FEB 2008

IL CANCELLIERE - P.
Dante Sestini

